



Rep. n. _____ del ____/____/____

Servizio 6 “Gestione Rifiuti”

D.D. del firmata digitalmente il

CONTRATTO DI SERVIZIO

Realizzazione di una rete territoriale di soggetti e/o punti convenzionati, accreditati, specializzati nell’intercettazione, acquisizione, aggiustamento, riprogettazione di beni ancora riutilizzabili”.

TRA

L’Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito denominata Provincia) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, rappresentata– dalla Dott.ssa Paola Camuccio -Dirigente del Servizio 6 “ Gestione dei Rifiuti” Dip. IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”

E

- WWF Ricerche e Progetti srl Mandataria dell’RTI “WWF Ricerche e Progetti srl – Occhio del Riciclone Italia Onlus – Meno Rifiuti srl” con sede legale in Roma (RM) Via PO 25/c 00198 Roma (nel seguito denominata anche RTI ovvero esecutore del contratto), Codice Fiscale e Partita Iva 07919821004 , rappresentata dalla;

Premesso che

tra gli obiettivi prioritari dell’Ente c’è la riduzione dei rifiuti ricorrendo alle 4R (RICICLO, RIUSO, RECUPERO, RIDUZIONE) per dare attuazione al Piano degli investimenti sulla Raccolta differenziata annualità 2012-2013 approvato con determinazione dirigenziale RU n. 1449/2013 del 21.03.2013, di cui alla DGR 406/2012;

CONSIDERATO CHE

la provincia di Roma ha quale finalità il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e la riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare in discarica o a trattamento, promuovendo una maggiore diffusione di quelle pratiche volte ad allungare il ciclo di vita dei beni e dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo degli stessi

promuovere la formazione di una economia del riuso incentrata sulla promozione di micro imprenditorialità dedicate e specializzate e nuove opportunità lavorative distribuite sul territorio provinciale.



Per il raggiungimento di queste finalità è necessario perseguire i seguenti obiettivi operativi:

1. favorire il riutilizzo di beni ed oggetti suscettibili ancora di riuso prima del loro conferimento nei contenitori stradali o presso la stazione ecologica comunale;
2. agevolare l'intercettazione di questi beni ed oggetti ancora in buono stato da parte degli operatori specializzati presenti sul territorio per la creazione di un sistema autonomo di baratto o riutilizzo e riprogettazione finalizzati alla vendita,
3. promuovere la formazione di micro attività imprenditoriali o di operatori specializzati nel settore, certificati per l'univocità, specificità e qualità delle lavorazioni svolte su questi beni e prodotti intercettati,
4. promuovere la conoscenza della rete degli Operatori e delle Attività certificate presso la popolazione locale per consolidare comportamenti di corretta destinazione dei beni e prodotti ancora in buono stato, incentivare la diffusione di pratiche virtuose di scambio-baratto, agevolare la fascia economicamente più debole della cittadinanza, creare nuove opportunità di impresa e attività lavorative.

tenuto conto che

le finalità della Provincia di Roma sono:

- a) la riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento o trattamento attraverso la promozione e una maggiore diffusione di pratiche volte ad allungare il ciclo di vita dei beni e dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo degli stessi;
- b) la promozione e formazione di una economia locale e territoriale dedicata al riuso, attraverso l'attivazione di micro imprenditorialità dedicate, specializzate, inserite in una filiera corta di prossimità, capace di valorizzare, sfruttare e restituire sul territorio il potenziale valore economico intrinseco nel rifiuto, producendo un nuovo business e nuove opportunità di lavoro.

Connessi a queste finalità sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi che il servizio richiesto deve realizzare:

- a) favorire il riutilizzo di beni ed oggetti suscettibili ancora di riuso prima del loro conferimento nei contenitori stradali o presso la stazione ecologica comunale, tramite specifiche campagne di sensibilizzazione, comunicazione, educazione rivolte all'utenza;
- b) assistere ed affiancare nella fase di start-up la formazione di micro attività imprenditoriali o di operatori specializzati nel settore, certificabili per l'univocità, specificità e qualità delle lavorazioni svolte su questi beni e prodotti intercettati;
- c) agevolare l'intercettazione di beni ed oggetti ancora in buono stato da parte di questi operatori specializzati presenti sul territorio ed interessati alla loro riutilizzo;
- d) promuovere un sistema organizzato, certificabile, distribuito, specializzato di operatori economici capaci, una volta intercettati questi beni dismessi, di destinarli a nuova vita, attraverso il baratto o il riutilizzo e/o la loro riprogettazione per la vendita;
- e) definire delle procedure e delle linee guida in grado per le attività di certificazione degli Operatori e delle loro Attività svolte al fine di garantire sicurezza e qualità ai consumatori potenziali di tali prodotti, procedure e linee guida che saranno validati ed utilizzati dagli Enti competenti per il rilascio della Certificazione;
- f) promuovere presso la cittadinanza del territorio provinciale la conoscenza della rete costituita dagli Operatori e delle loro Attività certificati al fine di incentivare la diffusione di pratiche virtuose di scambio-baratto capaci di agevolare la fascia economicamente più debole della cittadinanza, pratiche di acquisto di beni seconda vita



g) stimolare il riconoscimento da parte delle amministrazioni comunali di agevolazioni, sconti sulla bolletta dei rifiuti per gli utenti fornitori della Rete degli Operatori.

La Provincia di Roma, quindi, vuole promuovere la realizzazione di una rete territoriale, informatizzata, organizzata di soggetti e/o punti convenzionati, accreditati, certificati, specializzati nell'intercettazione, acquisizione, aggiustamento, riprogettazione di beni ancora riutilizzabili. Questi soggetti dovranno essere preventivamente censiti e valutati per la certificazione e l'inserimento in una Rete provinciale certificata di Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni (BRRSB) ancora capaci di trovare un mercato di utilizzatori secondari.

La rete provinciale dovrà promuovere la formazione di un indotto "di micro attività artigiane" e costituire un passaggio intermedio tra:

- Acquirenti/Utilizzatori primari di beni, ovvero soggetti che acquistano volontariamente o ricevono sotto forma di dono o scambio un prodotto integro, al suo primo stadio di vita e utilizzo,
- Utilizzatori secondari, ovvero soggetti che acquistano volontariamente o ricevono sotto forma di dono o scambio un prodotto integro ma al suo secondo stadio o tipo di vita,
- Ecocentri comunali attrezzati per ricevere prodotti non più utilizzabili di cui i soggetti utilizzatori abbiano deciso di disfarsi, ovvero rifiuti.

Considerato che

Con l'Avviso Pubblico "Realizzazione di una rete territoriale di soggetti e/o punti convenzionati, accreditati, certificati, specializzati nell'intercettazione, acquisizione, aggiustamento, riprogettazione di beni ancora riutilizzabili" CODICE CIG 5533068029 - Determinazione Dirigenziale RU n. 7465 del 3.12.2013 firmata digitalmente il 31.12.2013 è stato pubblicato il bando in data 12.03.2014;

Con determinazione dirigenziale RU n. del è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'avviso pubblico Realizzazione di una rete territoriale di soggetti e/o punti convenzionati, accreditati, certificati, specializzati nell'intercettazione, acquisizione, aggiustamento, riprogettazione di beni ancora riutilizzabili" CODICE CIG 5533068029 - Determinazione Dirigenziale RU n. 7465 del 3.12.2013"

Con Determinazione Dirigenziale RU n. del firmata digitalmente il con la quale è stato attribuito l'incarico alla RTI sopra richiamata e sono state definite le modalità di gestione e di liquidazione del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2



Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
- gli artt. 8 co 1 e 3 co 1 lettera b) e ee) del Regolamento Provinciale "acquisizione di beni e servizi e cottimo fiduciario adottato con DCP n. 207 del 18.10.2007;
-

Art 3

Oggetto ed importo del contratto

L'importo complessivo della prestazione del servizio è pari a €90.158,00 (IVA inclusa), (di cui il compenso netto pari a € 72.900,00 (al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00. Più IVA al 22% di €16.258,00.

le finalità della Provincia di Roma sono:

- a) la riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento o trattamento attraverso la promozione e una maggiore diffusione di pratiche volte ad allungare il ciclo di vita dei beni e dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo degli stessi;
- b) la promozione e formazione di una economia locale e territoriale dedicata al riuso, attraverso l'attivazione di micro imprenditorialità dedicate, specializzate, inserite in una filiera corta di prossimità, capace di valorizzare, sfruttare e restituire sul territorio il potenziale valore economico intrinseco nel rifiuto, producendo un nuovo business e nuove opportunità di lavoro.

Connessi a queste finalità sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi che il servizio richiesto deve realizzare:

- a) favorire il riutilizzo di beni ed oggetti suscettibili ancora di riuso prima del loro conferimento nei contenitori stradali o presso la stazione ecologica comunale, tramite specifiche campagne di sensibilizzazione, comunicazione, educazione rivolte all'utenza;
- b) assistere ed affiancare nella fase di start-up la formazione di micro attività imprenditoriali o di operatori specializzati nel settore, certificabili per l'univocità, specificità e qualità delle lavorazioni svolte su questi beni e prodotti intercettati;
- c) agevolare l'intercettazione di beni ed oggetti ancora in buono stato da parte di questi operatori specializzati presenti sul territorio ed interessati alla loro riutilizzo;



- d) promuovere un sistema organizzato, certificabile, distribuito, specializzato di operatori economici capaci, una volta intercettati questi beni dismessi, di destinarli a nuova vita, attraverso il baratto o il riutilizzo e/o la loro riprogettazione per la vendita;
- e) definire delle procedure e delle linee guida in grado per le attività di certificazione degli Operatori e delle loro Attività svolte al fine di garantire sicurezza e qualità ai consumatori potenziali di tali prodotti, procedure e linee guida che saranno validati ed utilizzati dagli Enti competenti per il rilascio della Certificazione;
- f) promuovere presso la cittadinanza del territorio provinciale la conoscenza della rete costituita dagli Operatori e delle loro Attività certificati al fine di incentivare la diffusione di pratiche virtuose di scambio-baratto capaci di agevolare la fascia economicamente più debole della cittadinanza, pratiche di acquisto di beni seconda vita
- g) stimolare il riconoscimento da parte delle amministrazioni comunali di agevolazioni, sconti sulla bolletta dei rifiuti per gli utenti fornitori della Rete degli Operatori.

La Provincia di Roma, quindi, vuole promuovere la realizzazione di una rete territoriale, informatizzata, organizzata di soggetti e/o punti convenzionati, accreditati, certificati, specializzati nell'intercettazione, acquisizione, aggiustamento, riprogettazione di beni ancora riutilizzabili. Questi soggetti dovranno essere preventivamente censiti e valutati per la certificazione e l'inserimento in una Rete provinciale certificata di Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni (BRRSB) ancora capaci di trovare un mercato di utilizzatori secondari.

La rete provinciale dovrà promuovere la formazione di un indotto "di micro attività artigiane" e costituire un passaggio intermedio tra:

- Acquirenti/Utilizzatori primari di beni, ovvero soggetti che acquistano volontariamente o ricevono sotto forma di dono o scambio un prodotto integro, al suo primo stadio di vita e utilizzo,
- Utilizzatori secondari, ovvero soggetti che acquistano volontariamente o ricevono sotto forma di dono o scambio un prodotto integro ma al suo secondo stadio o tipo di vita,
- Ecocentri comunali attrezzati per ricevere prodotti non più utilizzabili di cui i soggetti utilizzatori abbiano deciso di disfarsi, ovvero rifiuti.

Il servizio tecnico che l'Amministrazione provinciale vuole richiedere, quindi, dovrà prevedere la promozione della partecipazione al progetto provinciale di almeno di 2 comuni del territorio provinciale con un bacino di utenza comunale medio – grande (popolazione almeno superiore a 40.000 abitanti), dotati di ecocentri regolarmente attrezzati e funzionanti, che vorranno promuovere sul proprio territorio iniziative ed attività in linea con gli obiettivi provinciali sopra descritti.

Tali amministrazioni comunali andranno opportunamente supportate dal punto di vista amministrativo per:

- a) la redazione di un regolamento comunale dedicato,
- b) l'organizzazione, attivazione di un bando per il reclutamento di operatori economici, artigiani, artisti, giovani, disoccupati del territorio interessati a partecipare a percorsi di formazione/assistenza per la promozione di Operatori (micro imprese, laboratori artigiani, ec...) Specializzati nel settore che possano poi successivamente promuovere la propria candidatura alla Rete provinciale Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni,
- c) l'assistenza per la definizione di contratti per il comodato d'uso affitto di spazi comunali che l'Amministrazione volesse destinare agli operatori selezionati dal Bando,



c) l'organizzazione di una campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza locale finalizzata a promuovere la pratica del dono, dello scambio di beni ancora riutilizzabili presso Operatori Specializzati, prevedendo il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di forme e strumenti di incentivi e/o sistemi premianti (sconti sulla tarsu-Tia-Tares.ecc).

Il servizio tecnico, inoltre, dovrà supportare gli operatori candidati al bando comunale a diventare Operatori Specializzati con :

a) attività di formazione/assistenza/affiancamento per lo start up di imprese sui seguenti temi :

- i. Finanziamenti alle imprese,
- ii. Procedura di accesso ai fondi
- iii. Normativa sulla gestione dei rifiuti
- iv. Legge sulla sicurezza negli ambienti lavorativi
- v. Gestione del personale
- vi. Promozione e marketing
- vii. Creazione di un sito web
- viii. Gestione dei libri contabili

b) al fine di ottenere la nascita per ogni comune di intervento di un indotto specializzato di minimo 14 Operatori Specializzati e Certificati per la gestione almeno delle seguenti categorie di beni:

- I. - Articoli vari per infanzia (bambini da 0 a 10 anni)
- II. - Abbigliamento adulti: vestiti, scarpe, borse
- III. - Biancheria per la casa: lenzuola, coperte, asciugamani
- IV. - Elettrodomestici
- V. - Libri
- VI. - Cd/dvd/vhs/Lp
- VII. - Articoli da arredamento
- VIII. - Mobili
- IX. - Biciclette
- X. - Giocattoli
- XI. - Utensili per la cucina: piatti, tortiere, stoviglie, pentole
- XII. - Lampadari
- XIII. - Reti e materassi
- XIV. - Utensili per giardinaggio, lavori domestici, macchina

Il servizio tecnico, inoltre, dovrà supportare la Provincia nelle seguenti attività:

a) creazione di un sistema di archiviazione, consultazione e visualizzazione telematica (tramite un portale web o un up) dei soggetti Certificati ed aderenti alla Rete provinciale Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni, che consenta di visionare gli Operatori, effettuare ricerche per tipo di prodotto, area geografica, costo di acquisto, tipo di lavorazione, ecc..

b) definizione di Linee guida da utilizzare per la creazione di procedure di Verifica degli Operatori e delle Attività ai fini del rilascio della Certificazione degli stessi come Operatori Specializzati Certificati da iscrivere nella Rete provinciale Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni,

c) progettare il logo grafico per il Riconoscimento sul territorio degli Operatori Specializzati Certificati

d) organizzare una campagna di promozione e comunicazione rivolta al territorio provinciale, con particolare attenzione a quello di intervento, finalizzata a diffondere la conoscenza della Rete



provinciale Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni, il suo utilizzo per il baratto, acquisto di prodotti seconda vita.

Art 4

Durata del servizio

Il servizio dovrà concludersi entro 18 mesi giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo proroghe.

Art 5

Sede di lavoro

Le attività di cui al presente Contratto si svolgeranno presso la sede della RTI, in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal Committente, nei Comuni della Provincia di Roma, in particolare Albano Laziale e Velletri, quali comuni pilota per creare la Rete provinciale Barattatori – Riutilizzatori - Riprogettatori specializzati di Beni.

Art 6

Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la procedura negoziata senza previa adozione di un bando di gara, ai sensi dell'art 125 co 1 del D. Lgs. 163/2006 e artt. 3 co 1 lettere b) - ee) e 8 co 1 del DCP 207 del 18.10.2007.

Art 7

Specifiche tecniche - Attività oggetto dell'affidamento

1. La RTI dovrà essere dotata di tutte le attrezzature idonee per la realizzazione a regola d'arte del servizio.
2. Sono a carico della RTI tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla prestazione del servizio reso alla Provincia.

Art 8

Prezzi contrattuali

1. L'importo del servizio come indicato all'art. 3 si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese.
2. Tutti i prezzi del presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di



costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art 9

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta attribuzione dell'incarico che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa incaricata a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, pec o altro).

2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa incaricata degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella presente lettera d'invito.

3. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata a firma del responsabile del Dirigente del Servizio 6 "Gestione Rifiuti.

4. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'incaricato alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dall'incarico.

5. Nell'ipotesi di cui al punto precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'incaricato, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'incarico.

Art. 10

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. La Società deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. La Società è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo alla RTI, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.



La RTI si obbliga, inoltre a garantire l'esecuzione dell'attività prevista dall'incarico in stretto contatto con i competenti uffici, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati e secondo quanto previsto dal presente contratto, a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'incarico affidato, e ciò anche dopo la cadenza del contratto a consentire gli opportuni controlli ai funzionari sullo svolgimento dell'attività assegnata.

Il termine dell'esecuzione del rapporto contrattuale si definisce con la conclusione delle attività svolte nel rispetto del progetto esecutivo dietro presentazione di una relazione finale, ed emissione di un certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Dirigente competente per materia.

Art 11

Oneri e spese

L'Amministrazione metterà a disposizione personale incaricato alla verifica dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla sottoscrizione e registrazione del presente contratto, tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico della Società, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.

Art 12

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Il pagamento dovrà avvenire in 4 rate secondo le seguenti modalità di esecuzione e a seguito di presentazione di regolare fattura:

- 20% a sottoscrizione del presente contratto per € , dietro presentazione del progetto esecutivo e di regolare fattura, quale quota di acconto;
- 30% a sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a seguito di presentazione di una relazione delle attività svolte nel primo semestre, dietro presentazione di regolare fattura;



- 30% a dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, a seguito di presentazione di una relazione delle attività svolte nel secondo semestre, dietro presentazione di regolare fattura;
- 20% a saldo seguito di relazione finale delle attività svolte per l'incarico assegnato, dietro presentazione di regolare fattura.

L'esecutore del contratto al fine di consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti dell'Amministrazione, dispone dei seguenti recapiti funzionanti: WWF Ricerche e Progetti srl Via Po 25/c -00198 Roma – pec@pec.wwfrp.it tel. 06.85376500 Fax 081.5609991 oppure 06.855376515.

Articolo 13

Garanzia di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto RTI, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento e, inoltre, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscrittore della fidejussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fidejussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscrittore della fidejussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione,



con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

Art 14

Clauseole penali

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale.

La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Art 15

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.



2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art 16

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui alla lettera d'invito, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui alla lettera d'invito, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art 17

Estensione contrattuale

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, al ricorrere delle relative condizioni di legge e nei limiti del quinto dell'importo di attribuzione, la fornitura del servizio oggetto del presente contratto e l'esecutore del contratto è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni di attribuzione.

Art 18

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.



Art 19

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IV", domiciliato in Roma - via IV Novembre, n.119/a

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06 e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
RTI WWF Ricerche e Progetti srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Paola Camuccio

Roma, ___/___/___